

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R I C O R R O N O

Fabiola	GROSSO	GRSFBL80S61C933A
Antonio	ABATE	BTANTN73D09I533J
Vincenzo	ACANFORA	CNFVLN75H23G813V
Rossana	AIELLO	LLARSN88P65P061P
Giuseppe	AIELLO	LLAGPP98M16C286D
Rosa	AIRO'	RAIRSO68L59D463S
Elena	ALBERTINI	LBRLNE85M44F463A
Giuliana	ALESSI	LSSGLN90A68A522U
Rosalia	ALFANO	LFNRLS83R48G273R
Filomena	ALLOCCA	LLCFMN96E67F83H
Grazia	ANELLO	NLLGRZ77L69C342R
Antonio	ANNECCHIARICO	NNCNTN00D25A509F
Mariele	ANTOCI	NTCMRL96E69H163C
Maria Chiara	ARCURI	RCRMCH80D70G273X
Gabriele	ARNONE	RNNGRL86P24A089F
Giuseppe	ARPAIA	RPAGPP92L08H931V
Giorgio	BAGLIERI	BGLGRG75A21F258L
Moira Adele	BALZANELLA	BLZMDL89H41C034Y
Denise	BARBIERI	BRBDNS93H44C352B
Francesco	BERTINO	BRTFNC88P24E536E
Emilio	BIANCO	BNCMLE89C06H931N
Vincenza	BIANCO	BNCVCN85C68D761H
Riccardo	BIGAZZI	BGZRCR89A14C978A
Vito	BILELLO	BLLVTI92D18C469Q
Pasquale	BITONDO	BTNPQL85A19F052E
Grazia	BIUNDO	BNDGRZ72B45C286V
Francesca Maria	BLANDA	BLNFNC71R57G273B
Rosaria	BOCCIA	BCCRSR87L61G813S
Claudia	BONVISSUTO	BNVCLD85S65F126F
Rosalinda	BORRATA	BRRRLN90H54F839D
Anastasia	BOVE	BVONTS83H44C034O
Domenica	BRUCCOLERI	BRCDNC75S58B766O
Maria	BUSCEMI	BSCMRA75E68G273U
Monia	BUSCEMI	BSCMNO77R50G273C
Massimiliano	CACCHILLO	CCCMSM83E04E791O
Emanuela	CACCIA	CCCMNL78A48E955R
Gaspere	CALANDRA	CLNGPR70S24Z133H
Maria Orsola	CALANDRA	CLNMRS75A49F205P
Giuseppe	CAMMARANO	CMMGPP68A01H394L
Valeria	CAMMARATA	CMMVLR91E62G273O
Anna	CANDELA	CNDNNA81H66I441H
Pasqualina	CARBONE	CRBPQL78T48I130Y
Gaia	CARTILANO	CRTGAI87T57L086S
Nella	CASABELLA	CSBNLL77L43C351A
Rosanna	CASSARA'	CSSRNN71H44D423Y

Vincenzo	CASTIGLIONE	CSTVCN03H28G273N
Salvatore	CATALANO	CTLSVT62L01F061E
Valeria	CAVALIERE	CVLVLR77A49G273R
Veneranda	CERFEDA	CRFVRN60T48E506F
Mariacarola	CHICCHIRILLO	CCCMCR94A64I356S
Valentina	CHIESI	CHSVNT82D61G999T
Maria Teresa	CHISARI	CHSMTR85R55G371H
Vincenzo	CICCARELLI	CCCVCN83B01G812A
Maria Chiara	CICCARESE	CCCMCH80P47D862I
Cosimo	CICCHIRILLO	CCCCSM79T30I356N
Cristina	CICERO	CCRCST85D61H163B
Valentina	CICERO	CCRVNT77L48C514V
Susanna	CINIGLIO	CNGSNN78D49G813S
Raffaele	CIOCIANO	CCNRFL69H30B476P
Giuseppamaria	CIRAVOLO	CRVGPP71A60G263C
Giuseppa Maria	CIRAVOLO	CRVGPP71A60G263C
Francesca Rita	CIULLA	CLLFNC76B67C286T
Maria Erminia	COLELLA	CLLMRM68C55H047X
Donata Nadia	COLI'	CLODTN72B51D862K
Manuela	COLI'	CLOMNL75S51I172Z
Francesca	CONCA	FRNCNC77A28I907K
Carla	CONTE	CNTCRL82H57C034Y
Matilde Rosaria	COPPOLA	CPPMLD83D58G230G
Marco	CORRADO	CRRMRC81S16L049H
Salvatore	CORSALE	CRSSVT84M23G273A
Anna Maria	COSI'	CSOONMR77A63E506W
Mirela	COSTA	CSTMRL91T70Z129E
Adolfo Antonio	CRAPANZANO	CRPDFN90E02C351Z
Giuseppe	CROCE	CRCGPP75R22A089O
Loredana	CUPONE	CPNLDN79P49Z133E
Ilaria	CURELLA	CRLLR92S65E573I
Silvia	D'ACCORSO	DCCSLV78A65C342Q
Elisa	D'ALESSANDRO	DLSLSE77L08E863K
Adele	D'ANGELO	DNGDLA79M67H703K
Andrea	DANIELI	DNLNDR77P24D862C
Vittoria	DE ANGELIS	DNGVTR92L59D708X
Valentina	DE CAMPI	DCMVNT80M41E506E
Massimiliano	DE FLAVIIS	DFLMSM87R17L103S
Mariapia	DE NIGRIS	DNGMRP77M66G793Q
Chiara	DE SIMONE	DSMCHR95A49H703G
Grazia	DE SIMONE	DSMGRZ93S62H703E
Antonio Carmelo	D'ERRICO	DRRNNC72C16F152S
Alfio	DETOMI D'URSO	DTMLFA71C07E017B
Maura	DI CARLO	DRCMRA87L56D122T
Arianna	DI GIACOMO	DGCRNN80E44A485J
Emanuela	DI GIOVANNI	DGVMNL96S59I533G
Giuseppa	DI MAGGIO	DMGGPP67H48F377A
Gabriele	DI MARCO	PIZZONGOLO
Aldo	DI MARTINO	DMRLDA77R03H163A
Ciro	DI MUZIO	DMZCRI74L08D643D
Martina	DI NATALE	DNTMTN89E59A494H
Tiziana	DI SALVO	DSL TZN69L68F830J

Mauro	DI SILVESTRO	DSLMRA73L19E791V
Genoveffa	DI STASIO	DSTGFF72E54G793O
Gaetano	DI STEFANO	DSTGTN69L22C668T
Silvana	DI STEFANO	DSTSVN64O61F061F
Rosanna	DI STEFANO	DSTRNN69T61C286H
Monica	DIGREGORIO	DGRMNC78C62H687N
Antonia	DILILLO	DLLNTN80H53A669W
Marco	D'ONOFRIO	DNFMRC99R11C361F
Stefania	DUMA	DMUSFN69A64H822W
Aldo	ESPOSITO	SPSLDA94C24I438H
Claudia	ESPOSITO	SPSCLD97C50I438W
Umberto	FAELLA	FLLMRT79D09H703W
Americo	FANELLI	FNLMRC67H08E741A
Angela	FASANELLA	FSNNGI75H65C002A
Gabriele	FASANO	FSNGRL84T19E506L
Alessia	FERRAIUOLO	FRRLSS93P64A512K
Angela Maria	FERRARA	FRRNLM94R68A176R
Rita	FERRARO	FRRRTI61P66C351B
Giada	FERRERI	FRRGDI92A51F830M
Giuseppe	FILARDI	FLRGPP74B27H961A
Davide	FILIPPELLO	FLPDVD89C20C286F
Antonella	FIorenza	FRNNNL82R46C342E
Giuseppe	FOCETOLA	FCTGPP87P21G317L
Nadia	FUNDARO'	FNDNDA78D69D423D
Gabriella	GABRIELE	GBRGRL71D56G273P
Angela Francesca	GAGLIANO	GGLNLF65E61D960J
Angela	GALICI	GLCMGL83P50C286B
Simone	GALLO CASSARINO	GLLSMN04A18A089F
Angelica	GAROFALI	GRFNLC84P43C413Q
Ilaria	GARRETTO	GRRLRI66A53I754K
Giuliano	GEMMA	GMMGLN77T07I119X
Irene	GENNUSA	GNNRNI90P60G273T
Salvatore	GIACALONE	GCLSVL66C07F061T
Francesco	GIANNESE	GNNFNC74C23D643J
Massimo	GIANNOTTAGN	GNNMSM74B16H822Y
Tiziana Paola	GIAQUINTA	GQNTNP77E64C351L
Caterina	GIULIANO	GLNCRN81M63F537C
Calogero Emanuele	GRAFFEO	GRFCGR95S18H007G
Florinda	GRECO	GRCFRN78M66D960C
Maria Antonella	GRIFA	GRFMNT75L41L219I
Costanza	GRIFFO	GRFCTN77C46C352L
Rita	GUADAGNO	GDGRTI86H47C129E
Veraelisa	GUARRERA	GRRVLS77R49H325N
Carmelita Valentina	GUGLIELMINO	GGLCML89A50C351B
Francesca	IANNE	NNIFNC84P54B506S
Anna Serena	IANNILLI	NNLNSR72H57L182L
Cristina	IEMULO	MLICST85T47H163E
Amelia	IMPARATO	MPRMLA70M67F839H
Vito	INCARBONA	NCRVTI61P09L331E
Giuseppina	IZZI	ZZIGPP85M57H985W
Manuela	LA LICATA	LCCMNL83R70H700W
Maria Antonia	LAMBERTA	LMBMNT79M50I533S

Marika LAUDANI LDNMRK90C70A176J
 Alessandro LEONARDI LNRLSN81D09D423A
 Anna LEONARDI LNRNNA71R70G347W
 Giuseppina LEONE LNEGPP73C58C286Z
 Irene LEVA LVERNI83E46G791F
 Chiara LIBERATORE LBRCHR94C45E372P
 Loredana LIGUORI LGRLDN81T50H703Q
 Antonio Alessanro LISI LSINNL75P19A983L
 Francesca LOMBARDO LMBFNC88M49F061V
 Carla LUCASELLI LCSCRL94L43L049M
 Rossana LUZIO LZURSN74T50F054S
 Alberto MAGRO MALOSSO MGRLRT80R26H792W
 Elisabetta MAIELLARO MLLBT73M49A883E
 Ignazio MANCUSO MNCGNZ90B05E536A
 Salvatore MANCUSO MNCSVT86E28G273H
 Lorenzo MANISCALCO MNSLNZ82A08H269X
 Maria Grazia MARAGLINO MRGMGR71D59F027O
 Paola MARAZITA MRZPLA87H53E506I
 Filomena MARELLA MRLFMN75C65L109X
 Eduardo Ernesto MARGARITA MRGDDR70S27F839R
 Barbara MARINO MRNBBR77A43C978C
 Giusy MAROCCO MRRGSY75S62D761A
 Anna Maria MARRONE MRRNMR78E46L109U
 Lucia MARZULLO MRZLCU78D41A509I
 Daniela MELIS MLSDNL76D53H118O
 Francesco MERCURIO MRCFNC69A11A893Y
 Cirocarlo MIGLIACCIO MGLCCR92L09E396F
 Maria MIGLIORE MGLMRA88E57A783E
 Rosa MISTRETTA MSTRSO66R45C130P
 Paola MOLINARO MLNPLA91T50M208Q
 Giovanna MONGELLI MNGGNN68S69L319F
 Maria MONTALBANO MNTMRA82A51H269B
 Paola MONTE MNTPLA76T69F061K
 Vita MONTELEONE MNTVTI94D66H700K
 Raffaella MORICONI MRCRFL81T61I992I
 Maurizio MORTELLARO MRTMRZ80R06I356P
 Rossana NAPOLI NPLRNN82C46A509M
 Chiara NATELLA NTLCHR91M61A509D
 Carmelita NERI NERECML76B66L063Q
 Carmelita NERI NRECML76B66L063Q
 Anna OLIVA LVONNA89H63L245E
 Monica PAGLIA PGLMNC74L71C034Q
 Gianfranco PAGLIARULO PGLGFR73C10Z133H
 Gianfranco PAGLIARULO PGLFRN73C10Z133H
 Giuseppina PALERMO PLRGPP82S59C286F
 Anna Rita PALIOTTA PLTNRT84E45G838I
 Marcello PALMERI PLMMCL70H24E986X
 Pietro PALMERI PLMPTR82B09G273P
 Angelo PALUMBO PLMNGL80B17B537M
 Mario Alessandro PARRINELLO PRRMLS73D03D423N
 Giacomo PASSALACQUA PSSGCM79L09E974S
 Gaetano PASTORE PSTGTN78E18H703X

Sabrina	PATOTA	PTTSRN71D65E514Q
Anna Ida	PEZZA	PZZNND85D52Z114H
Rebecca	PIAZZA	PZZRCC95A45H501Y
Melania	PICCIAU	PCCMLU77L68B354K
Deborah	PIGNATELLI	PGNDRH72M63L049E
Laura	PIPITONE	PPTLRA70R50D423Z
Lucia	PISTONE	PSTLCU82D59I754I
Francesca	PIZZO	PZZFNC75S68D423C
Enrico	POLACCO	PLCNRC91H14C361C
Marianna	POLACCO	PLCMNN84C67C361A
Antonino	PORTALE	PRTNNN69H05E854P
Pasquale	PORTENTO	PRTPQL03A04B963L
Francesco	PRIORE	PRRFNC74P01F913J
Federica	PROVVIDENZA	PRVFRC92A66A089Q
Ivana	PURRAZZELLA	PRRVNI92R63G273Q
Lorena	QUADROZZI	QDRLRN79E51I992C
Concetta	QUARANTA	QRNCCT91M49F839A
Michele	QUARTARARO	QRTMHL73M22H269F
Maria Stella	RAINERI	RNRMST65S49L331U
Angela Pia	RANUCCI	RNCNLP84L46B715G
Vincenzo	RAPIO	RPAVCN74E06A893N
Pietro	RASPANTI	RSPPTR93D11G273C
Renato Cosimo	ROMANO	RMNRTC65S25L462W
Maria Lucia	ROPPOLO	RPPMLC77L69D009U
Graziella	ROSANO	RSNGZL85C48E536R
Giovanna	RUGGERI	RGGGNN74M58A176X
Davide	SAIA	SAIDVD90M22Z133Y
Rebecca Rosa	SALADDINO	SLDRCC95M43G371Z
Maria Catena	SALAMONE	SLMMCT85R66E536J
Giosue	SALZILLO	SLZGSI95M26E932K
Antonella	SANTANGELO	SNTNNL73B50C351T
Leonardo	SARACINO	SRCLRD71P05C726W
Maria	SCAGLIONE	SCGMRA83T42C286U
Pietro	SCALZONE	SCLPTR84M29F537K
Mariagrazia	SCARANO	SCRMGR87E54C136F
Serena	SCHIAVONE	SCHSRN90M68D643H
Oriana	SCHIRINZI	SCHRND89S51H096D
Sandro	SCIABICA	SCBSDR90P13F061W
Maria Gina	SCIRE'	SCRMGN83H51H700B
Donatella	SCORDO	SCRDTL78M54E536M
Antonio	SCOZZARI	SCZNTN78R21G273H
Gabriele	SEVERINO	SVRGRL93E08A091Y
Loredana	SFIENTI	SFLDN80D49F892B
Maria	SIMONELLI	SMNMRA70C66L452H
Gennaro	SOMMA	SMMGNR74C11G230X
Annalisa	SOMMA	SMMNLS84B68C129U
Claudio	SORRENTI	SRRCLD94R27F206T
Desiree	SPADA	SPDDSR81A61D883A
Serena	SPEDICATO	SPDRNN71M64F604X
Antonio	SPINASP	SPNNTN71R14E456A
Sandro	SPINELLI	SPNSDR85P24D086Y
Floriana	SPOSITO	SPSFRN83P64G273A

Cinzia	TAGLIAFERRI	TGLCNZ85D42A123Q
Annalisa	TALAMO	TLMNLS78T68F061Y
Luca	TEDESCO	TDSLUC95B15B715H
Claudia	TIRANNO	TRNCLD79L63C034O
Dorilicia	TODISCO	TDS DLC01M66L328O
Angelo	TOSCANO	TSCNGL81E14G786F
Federica	TOSCANO	TSCFRC86M66H224J
Rosa Sonia	TRAVERSA	TRVRSN99R66R839I
Francesca	TREVISI	TRVFNC92C53B506J
Simone	TREZZA	TRZSMN83A12G793P
Rosangela	TRICARICO	TRCRNG77B53B619X
Rosangela	TRICARICO	TRCRNG77B53B619X
Maria Angela	TRINCHERA	TRNMNG68C71C978R
Sandra Santa	TRINCHERA	TRNSDR71E60C978U
Adriana	URBANI	RBNDRN70A53E986B
Giuseppe Pietro	VALENTI	VLNGPP73S16E974Y
Vito	VALENTI	VLNVTI81B23H269W
Giovanni Battista	VALENZA	VLNGNN90T03G48C
Alba	VARCADIPANE	VRCLBA81E48C927H
Vittoria	VASSALLI	VSSVTR77H54H589O
Antonina	VENANZIO	VNNNNN83C43G273W
Marco	VENTIMIGLIA	VNTMRC90A31C351U
Leandro Domenico	VERDE	VRDLDR81B12M052O
Maria Jlenia	VERGATA	VRGMJL82L60A089S
Paola	VESTITO	VSTPLA72C48I119I
Domenico	VIGLIOTTI	VGLDNC89E08B963G
Anna Maria	VIGNI	VGNNMR70M68Z110P
Antonella	VILARDI	VLRNNL81B63A176Y
Miriam	VITTORIA	VTTMRM74B65C927B
Giancarmine	VOLPE	VLPGCR73L15A089Q
Giovanna	VULLO	VLLGNN86D63A089J
Tiziano	ZENNARO	ZNNTZN67D11L736F
Riccardo	ZEZZA	ZZZRRCR77E13H501P

rappresentati e difesi – giusta singole procure rilasciate con atti separati al
 presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02
 H501B), Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) e Sara Berengan
 (BRN SRA 92P53 A475A) con domicilio eletto presso il loro Studio in
 Roma, Via Varrone 9, con l’indicazione del numero di fax 06.233248761
 per le comunicazioni di Segreteria e dei seguenti indirizzi di Posta
 Elettronica Certificata

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

Avv. Sara Berengan: saraberengan@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DE

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore *pro tempore*;
- **ANGELO CHRISTIAN ACCARDO**, C.F. CCR NLC 78R30 C286X,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

DA ASSUMERSI ANCHE CON DECRETO PRESIDENZIALE EX ART. 56 CPA

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" (**doc.1**) nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e/) non consente l'iscrizione in GPS ai docenti che conseguono all'estero la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento **successivamente al 31 maggio 2022, ma comunque entro il 20 luglio 2022**, e nella parte in cui facendo riferimento agli insegnanti abilitati o specializzati all'estero, con titolo ancora non riconosciuto, dispone che il loro inserimento in GPS "*non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*"; impedendo loro l'assunzione di incarichi di insegnamento e la stipulazione dei relativi contratti;

- dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, dell'11 maggio 2022, prot. m_pi AOODGPER REGISTRO UFFICIALE(U) 0018095.11-05-2022 emanato in attuazione dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui dispone l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento in GPS dalle ore 9 del 12 maggio 2022 **alle ore 23:59 del 31 maggio 2022;**

- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento – e per quanto di interesse – al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti.

* * *

F A T T O

1. I ricorrenti sono docenti che stanno frequentando all'estero il corso di specializzazione quali insegnanti di sostegno, ovvero i corsi di abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nelle relative graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

2. Tutti i corsi in questione, avviati nel mese di ottobre 2021, sono in fase conclusiva e i ricorrenti sosterranno l'esame finale tra il mese di giugno e il mese di luglio, in data non successiva al 20 luglio 2022 (**doc.5**).

3. In data 6 maggio 2022 è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 112, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha stabilito le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento*

delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” (doc.1).

Successivamente, con nota dell’11 maggio 2022 prot. 18095 (doc.2) sono state emanate le istruzioni operative del Ministero dell'Istruzione, ed è stata disposta l’apertura delle funzioni telematiche nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), termine ultimo per la presentazione dell’istanza di inserimento in GPS. I ricorrenti hanno già provveduto a presentare le rispettive domande di inserimento in GPS.

4. L’art. 7, comma 4, lettera e/ della predetta ordinanza ministeriale, nella prima parte, prevede che *“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”*.

5. Tale previsione è chiaramente riferita ai soli docenti che conseguano la specializzazione sul sostegno o abilitazione all’insegnamento **in Italia**, in quanto, è solo il periodo successivo che si occupa delle abilitazioni o specializzazione conseguite all’estero, laddove la norma precisa che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente **entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento** per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

6. **Il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento è il 31**

maggio 2022 (h. 23:59), come precisato da Ministero dell'Istruzione nella nota di istruzioni operative 11 maggio 2022 prot. 18095 (**doc.2**). Quindi, solo chi ha già conseguito il titolo alla data del 31 maggio 2022, ed ha presentato la domanda di riconoscimento attraverso la piattaforma ministeriale “*Riconoscimento Professione Docente*”, può chiedere l’inserimento con riserva in GPS. Va da se che tutti i docenti che, come i ricorrenti, conseguiranno la specializzazione o l’abilitazione successivamente al 31 maggio 2022 e comunque entro il 20 luglio 2022, così come coloro che conseguiranno un diploma o una laurea abilitante, **non potranno presentare domanda di inserimento in GPS.**

* * *

7. Più oltre, l’art. 7, comma 4, lettera e/ della predetta ordinanza ministeriale, che disciplina i requisiti per la presentazione delle istanze di partecipazione, dispone che “*Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. **L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto**” (**doc.1**).*

8. Alla luce della nuova disposizione regolamentare, non presente nella

precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (**doc. 3** – attualmente in vigore fino al termine dell'Anno Scolastico 2021/2022), ed in aperta opposizione alla stessa, **i ricorrenti** (ove inseriti in graduatoria) **non potranno più far valere il proprio titolo estero per il conseguimento di incarichi di supplenza**, e quindi, ove vengano in prima fascia con riserva, **non potranno sottoscrivere alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica**.

* * *

9. L'ordinanza Ministeriale impugnata, unitamente ai provvedimenti presupposti e conseguenti, è illegittima e da annullare *in parte qua*, previa emanazione di un provvedimento cautelare monocratico che consenta ai ricorrenti di presentare istanza di inserimento in graduatoria **entro le ore 23:59 del 31 maggio 2022**, per essere successivamente destinatari di incarichi di insegnamento sul sostegno, sottoscrivendo i relativi contratti, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

QUANTO ALLA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE ISTANZA DI INSERIMENTO IN GPS
ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 – ECESSO DI POTERE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022 – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

I.1. Come esposto nella parte narrativa, l'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'impugnata ordinanza ministeriale 112/2022 dispone che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*. (doc.1).

Tuttavia ai docenti abilitati o specializzati sul sostegno in Italia è espressamente consentito presentare domanda di inserimento in GPS pur non avendo conseguito il titolo. Dispone infatti poco prima la medesima lettera e/ *“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data”* (doc.1).

La disparità di trattamento tra docenti abilitati o specializzati all'estero (così come coloro che conseguiranno un diploma o una laurea abilitante), che possono essere inseriti in graduatoria solo se hanno presentato **entro il 31 maggio 2022** la domanda di riconoscimento del titolo, ed i docenti abilitati o specializzati in Italia è di palmare evidenza, ed è priva di alcuna giustificazione logica: se vige il principio del reciproco riconoscimento dei titoli professionali in sede comunitaria, previa idonea istruttoria, è manifestamente ingiusto, oltre che illogico e contraddittorio, consentire ai “TFA Italiani” di presentare domanda con riserva dichiarando che conseguiranno il titolo entro il 20 luglio 2022, ed impedirlo di fatto ai TFA

Esteri” che completano i corsi tra giugno e luglio 2022. Imponendo a questi ultimi di aver presentato la domanda di riconoscimento del titolo entro il 31 maggio 2022.

I.2. L’illogicità deriva anche dalla circostanza che nella normativa precedente, e **oggi ancora in vigore**, vale l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (**doc.3**), per la quale **il termine di presentazione delle istanze era il 31 luglio 2021**. E questo ha creato un **legittimo affidamento** in tutti gli aspiranti docenti che hanno programmato il proprio corso di formazione con termine nel mese di giugno / luglio (periodo in cui, peraltro, terminano tutte le scuole e i corsi di formazione, da sempre).

Anche tale principio si assume violato, come meglio si dirà nel motivo che segue, anche in applicazione dei criteri ribaditi dalla recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.

I.3. In definitiva quindi, anche per l’assenza di qualsivoglia motivazione, appare evidente l’illegittimità della previsione che impedisce agli aspiranti docenti che, come i ricorrenti, ultimeranno il corso entro il 20 luglio 2022, di presentare domanda di partecipazione alle GPS **entro il termine di scadenza fissato nella ore 23:59 del 31 maggio 2022**, e ciò in primo luogo per manifesta ed illogica disparità di trattamento con i docenti che conseguiranno il TFA Sostegno in Italia entro il 20 luglio 2022, oltre che per tutti gli altri profili di illegittimità indicati in epigrafe al motivo di ricorso.

II

QUANTO ALLA POSSIBILITÀ SUCCESSIVA DI STIPULARE CONTRATTI

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED
INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE –
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 E NORMATIVA INTERNA DI
RECEPIMENTO – ECESSO DI POTERE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI
2020/2021 E 2021/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO
AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

II.1. Come esposto nella parte narrativa, l’art. 7, comma 4, lettera e/ dell’impugnata ordinanza ministeriale 112/2022 introduce un’altra illegittima preclusione, laddove dispone che “*Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto*” (doc.1).

I ricorrenti (unitamente altre migliaia di candidati abilitati all’estero sul sostegno o su materia) una volta inseriti in graduatoria, non potranno più far valere il proprio titolo conseguito all’estero per l’inserimento nella prima fascia delle GPS ed il conseguimento di incarichi di supplenza, e quindi, pur venendo inseriti in prima fascia con riserva, non potranno sottoscrivere

alcun contratto con l'Amministrazione Scolastica.

L'illegittimità della disposizione regolamentare preclusiva è di tutta evidenza:

- **In primo luogo** non vi è motivo di modificare sul punto la precedente formulazione dell'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 (attualmente in vigore fino al termine dell'Anno Scolastico 2021/2022), che invece disponeva espressamente che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”* (**doc. 3**). Ed era stato codesto TAR Lazio a chiarire con numerose sentenze (a partire dalla sentenza 9 ottobre 2021 n. 10411) che all'esito dell'inserimento con riserva nelle GPS, il candidato conseguiva anche il diritto all'attribuzione di incarichi; **nessuna motivazione**, anche indiretta o *per relationem*, è stata esplicitata per giustificare la disparità di trattamento rispetto ai precedenti anni scolastici, e dunque la disparità di trattamento con tutti i docenti colleghi dei ricorrenti che hanno conseguito incarichi di insegnamento, seppur muniti di specializzazione estera non ancora riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione;
- **In secondo luogo**, laddove vi sia inserimento con riserva in una graduatoria, **vi deve essere anche effettività di utilizzo della graduatoria stessa**, e non mero accantonamento di posizione e

punteggio. È noto infatti che l'inserimento con riserva in graduatoria non può essere solo un inserimento di carattere formale, ma deve consentire ai candidati che ne hanno diritto per posizione e punteggio, di essere convocati per assunzioni di incarichi a tempo determinato e indeterminato. Questa interpretazione è oggetto di un consolidato orientamento giurisprudenziale di Codesto Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e del Consiglio di Stato che con numerose ordinanze ha disposto che l'inserimento in graduatoria con riserva (sulla base delle ordinanze cautelari di accoglimento) deve essere di natura anticipatoria della tutela richiesta nel ricorso, ossia l'inserimento in graduatoria ai fini dell'assunzione dei ruoli della scuola (*ex multis* Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanze n. 3909 del 2015 e n. 5660 del 18 dicembre 2015, nelle quali si legge “*la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo...*”). Quindi, l'inclusione dei ricorrenti nelle graduatorie con riserva **non può produrre un effetto di depotenziamento** sino ad impedire la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato; pertanto l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria deve essere disposta senza preclusioni di sorta alla sottoscrizione di contratti; il principio ora richiamato, seppur elaborato con riferimento all'inserimento con riserva all'esito di un provvedimento favorevole del Giudice Amministrativo, ben si attaglia alla fattispecie in esame, trovando piena applicazione nel caso di specie;

- **In terzo luogo**, va rilevato che da anni, con l'ampliarsi in sede comunitaria della circolazione dei titoli accademici, di specializzazione (sostegno) e di abilitazione professionale (in ogni ambito), la legislazione

italiana ha consentito l'accesso ai titolari di specializzazione o abilitazione scolastica conseguita all'estero di inserirsi in graduatorie (con riserva) o di partecipare a concorsi. Si citano a titolo di esempio:

- l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, che afferma: *“a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*. Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente *“conseguito”*, anche all'estero (vedi in tal senso la già citata sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, 9 ottobre 2021 n. 10411). Detta interpretazione è peraltro suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, oggi tuttora in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021, di cui si è ampiamente detto ai punti che precedono;
- analoga disposizione era già inserita nel Decreto Dipartimentale n. 85.01-02.2018 del Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, recante l'approvazione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, laddove l'art. 3, comma 4 disponeva che “Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale”;

- Peraltro, il medesimo principio era stato successivamente inserito anche nel Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 n. 250 di approvazione Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;
- **In quarto luogo**, il complesso delle norme ora citate, e la disciplina previgente, consente di consolidare in capo ai ricorrenti un **legittimo affidamento** nella possibilità di conseguire incarichi di insegnamento.

La tutela del principio del legittimo affidamento è da sempre riconosciuta ed applicata nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, “l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si

instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo” (Cons. Stato, Ad. plenaria, 29 novembre 2021, n. 19). Ne consegue che, in presenza di situazioni consolidate in virtù di provvedimenti seriali o univoci (come le norme sul reclutamento dei supplenti) il cambio di passo così radicale, che esclude *ex abrupto* intere categorie di aspiranti “*deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto, nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi*” (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971). Principi ribaditi tutti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.

- **In quinto luogo**, non consta a questo Collegio difensivo che vi siano stati stravolgimenti a livello comunitario: l'Italia è ancora membro dell'Unione Europea, così come la Spagna e la Romania. La Direttiva UE 2005/36, con le modifiche successive, è ancora in vigore, così come lo è il d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento. Anche sotto tale profilo, non vi è alcuna fondatezza giuridica nella introdotta preclusione dei titoli esteri.

II.2. Vi è poi un altro importante profilo da sottolineare: **il riconoscimento dei titoli esteri finalizzati all'insegnamento** (su sostegno e su posto comune) da parte del Ministero dell'Istruzione, **non avviene mai nel termine di 120 giorni stabilito dai commi 2 e 6 dell'art. 16 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206**. Avviene invero in genere all'esito di un complesso

contenzioso (o mediante impugnazione del silenzio, ovvero impugnazione del diniego di riconoscimento), spesso con due gradi di giudizio, e ancor più spesso all'esito di un ulteriore giudizio di ottemperanza, al quale seguono innumerevoli diffide inoltrate alla Direzione Generale competente, finalizzate al conseguimento dell'agognato riconoscimento.

L'inciso "*in attesa dello scioglimento della riserva*" introdotto dalla nuova formulazione della lettera e/ (sempre art. 7, comma 4, dell'O.M. 112/2022 impugnata) appare quindi quasi – ci si consenta – un'espressione di tipo canzonatorio: **lo scioglimento della riserva non potrà mai avvenire per tutto il periodo (annuale) di validità della redigenda graduatoria.**

Così come anche l'inciso complessivamente letto "*in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure*" non mitiga la gravità della preclusione, poiché la c.d. "*seconda fascia*" è accessibile solo a chi ha tre anni compiuti di attività scolastica pregressa, e consente l'attribuzione eventuale solo di incarichi residuali, con un minor numero di ore settimanali e di giorni di durata.

Pertanto, lo stesso parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione prot. 10395 del 22 aprile 2022, approvato nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 (**doc.23**) con riferimento allo schema di Ordinanza Ministeriale, poi approvato, è consapevole dell'inefficienza della struttura deputata ai riconoscimenti, e dichiara, in relazione alla contestata lettera e/, che "*in riferimento al possesso dei titoli esteri, il CSPI ribadisce la necessità che il Ministero dell'Istruzione, congiuntamente al Ministero dell'Università e della Ricerca, provveda tempestivamente al perfezionamento delle*

procedure di riconoscimento dei suddetti titoli, individuando, per le competenze di ciascuno, indicazioni sinergiche ed efficaci al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie che del conferimento delle supplenze, diminuendo il livello di contenzioso e realizzando l'equità di trattamento da parte dell'Amministrazione" (**doc.4**). Trattasi di una chiara presa d'atto di inefficienza del sistema.

II.3. Alla luce di quanto sopra, va ribadita l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale 112/2022 impugnata *in parte qua*, in quanto è da considerarsi principio di pacifica applicazione la possibilità di utilizzo del titolo estero in corso di validazione, ai fini dell'inserimento con riserva nelle redigende GPS 2022/2023 (ammesso dall'ordinanza impugnata), ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS e della **conseguente attribuzione effettiva di incarichi di docenza**, sia pure con riserva, e sottoscrizione dei relativi contratti.

L'Amministrazione Scolastica, introducendo la preclusione di cui all'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale 1112/2021 (**doc.20**), ha quindi operato in aperta contraddizione ed illogicità, integrando – **senza alcuna motivazione espressa o sottintesa** – una grave disparità di trattamento rispetto alla disciplina oggi in vigore (O.M. 60/2020 – **doc.22**) e una aperta violazione dei principi costituzionali sanciti dall'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, oltre che disciplina comunitaria introdotta dalla Direttiva UE 2005/36 e successive modificazioni e integrazioni.

Il tutto con il sapore di una sostanziale **ingiustizia manifesta**, priva – lo si ripete – di motivazione alcuna, nei confronti dei soggetti che con impegno e

sacrificio, non rientrando nel ristretto numero chiuso proposto per il “TFA Sostegno” dalle Università italiane, si sono dovuti abilitare all'estero.

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

DA ASSUMERSI ANCHE PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE EX ART. 96 CPA

1. L'avviso di apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze (doc.2) **fissa alle ore 23:59 del 31 maggio 2022 il termine ultimo per il caricamento delle istanze sul portale del Ministero dell'Istruzione.**

Solo un provvedimento cautelare monocratico, emanato ex art. 56 CPA, che consenta ai ricorrenti la possibilità di presentare istanza di inserimento in GPS **entro il 31 maggio 2022** consentirebbe ai ricorrenti di avere piena tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Si richiede che il provvedimento monocratico venga poi confermato in sede collegiale alla prima Camera di Consiglio utile.

2. Le esigenze cautelari collegiali sussistono poi per il secondo profilo di impugnativa, relativo all'impossibilità di assumere incarichi, seppur inseriti in graduatoria con riserva.

Le graduatorie, infatti, saranno formate nel corso dei mesi di giugno / luglio, per essere poi operative a partire da agosto 2022, con l'attribuzione dei primi incarichi e delle sedi.

Anche dunque nell'interesse dell'Amministrazione, appare necessaria l'emanazione di una misura cautelare collegiale, che consenta ai ricorrenti l'assegnazione effettiva di incarichi di insegnamento sin dal momento della formazione delle graduatorie, accedendo così all'auspicata supplenza

annuale che costituisce per i ricorrenti stessi l'unica fonte di reddito.

In altre parole, con l'avvio dell'Anno Scolastico 2022/2023, deve essere definita con certezza la possibilità dei ricorrenti di vedersi attribuiti incarichi di insegnamento, sottoscrivendo i relativi contratti.

L'attesa di una sentenza di merito, seppur a fronte di una celere fissazione dell'udienza di discussione, vanificherebbe la tutela delle aspettative dei ricorrenti, residuando se de caso solo la sterile possibilità di un'eventuale azione risarcitoria.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, previa emanazione di misure cautelari, anche monocratiche, mediante un decreto presidenziale che consenta ai ricorrenti di presentare istanza di inserimento in GPS ai sensi dell'O.M. 112/2022 **entro le ore 23:59 del 31 maggio 2022** (doc.2).

Con vittoria di spese di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 30 maggio 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti

Avv. Sara Berengan